



Titolo

Tribunale federale – decisione - sanzione maggiore rispetto a quella richiesta dalla Procura federale – possibilità

Descrizione

Non ridonda in vizio della decisione l'irrogazione di una sanzione in misura maggiore rispetto alle richieste formulate della Procura federale, a prescindere da quale sia stata in concreto la misura della penalizzazione richiesta. L'art. 12 del Codice di giustizia sportiva affida agli organi di giustizia sportiva il potere discrezionale di stabilire la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Ne deriva che il giudice sportivo può modulare l'afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti per adeguare la misura sanzionatoria al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale la pena deve avere un adeguato effetto dissuasivo. Nell'esercizio di tale potere il giudicante, nel determinare la sanzione da comminare per la violazione accertata, non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale e può infliggere anche sanzioni disciplinari più gravi, per specie e misura, di quella prospettata dalla Procura medesima, purché beninteso la pena concretamente applicata sia rispettosa dei limiti fissati dalle norme federali (CFA, SS.UU. n. 12/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 40/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 12 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0040 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig.ra Roberta Anania - Cosenza Calcio S.r.l.)